

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1106-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PATRIARCA)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1980

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti  
ed enti di credito di diritto pubblico

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — La necessità e l'opportunità di ricapitalizzare le principali aziende di credito ordinario di natura pubblica e due dei tre istituti di credito speciale del Mezzogiorno (l'IRFIS ed il CIS) sono state con chiarezza condivise dalla Commissione finanze e tesoro che ha esaminato, con approfondimento, il testo del disegno di legge presentato in proposito dal Governo.

Nel corso della discussione è emersa, peraltro, la necessità di introdurre alcuni emendamenti al testo governativo.

Gli emendamenti introdotti concernono il trasferimento, in misura assai limitata, di fondi da un istituto di credito a medio termine (l'ISVEIMER) ad un'azienda di credito ordinario (Banco di Napoli); la contestuale qualificazione operativa dell'ISVEIMER e degli altri due istituti di credito speciale del Mezzogiorno (IRFIS e CIS) e, perciò, la parziale modifica della legge istitutiva dei tre istituti che ormai è vecchia di 28 anni; il recepimento del proposito del Governo di procedere con immediatezza alla fusione del CREDIOP e dell'ICIPU, onde consentire il riavvio dell'attività di quelle istituzioni creditizie su una base patrimoniale consistente e certa.

2. — Non è di oggi il costante richiamo della Banca d'Italia alla necessità, per le aziende di credito e per gli istituti speciali, di adeguare costantemente il capitale o « fondo di dotazione » al volume dei mezzi amministrati ed a quello dei crediti in essere.

Il capitale o « fondo di dotazione » assolve alla duplice funzione di fonte primaria di disponibilità per il perseguimento dei fini aziendali e di presidio dei risparmiatori per la salvaguardia dei loro averi.

Il rapporto fra « mezzi propri » (in questi sono compresi il capitale o « fondo di dotazione ») e i mezzi di terzi amministrati; e quello fra « mezzi propri » e « crediti in essere », sono fra i più significativi nella va-

lutazione, interna ed « esterna », della consistenza patrimoniale e perciò della solidità, quindi dell'immagine di qualsiasi banca e di qualsiasi istituto di credito speciale.

Per le aziende di credito ordinario, il rapporto « patrimonio/impieghi » ha avuto in Italia la seguente evoluzione dal 1975 al 1979: 6,6 per cento a fine 1975; 6,9 per cento a fine 1976; 7,7 per cento a fine 1977; 8,3 per cento a fine 1978; 8,7 per cento a fine 1979.

Alla fine degli stessi anni il rapporto « patrimonio/mezzi fiduciari » si è così modificato: 3,8 per cento; 3,9 per cento; 4 per cento; 3,9 per cento e 4,1 per cento.

Se si confronta il livello dei predetti rapporti di fine 1979 con quelli, conseguiti sempre a fine 1979, dalle quattro aziende di credito interessate dal disegno di legge governativo, si ha la possibilità di constatare con concretezza quanto sia urgente decidere la ricapitalizzazione proposta dal Governo.

Infatti, per il rapporto « patrimonio/impieghi », a fronte di una media dell'8,7 per cento di tutte le aziende di credito italiane, la Banca nazionale del lavoro era ad 1,17; il Banco di Napoli a 2,04; il Banco di Sicilia a 2,54 ed il Banco di Sardegna a 2,0. Per il rapporto « patrimonio/mezzi fiduciari » contro una media nazionale del 3,9 per cento la Banca nazionale del lavoro era ad 1,90; il Banco di Napoli a 3,20; il Banco di Sicilia a 3,14; il Banco di Sardegna a 3,35.

Con gli aumenti proposti dal disegno di legge governativo lo scarto tra i rapporti medi nazionali e quelli propri delle aziende di credito interessate dal provvedimento in esame migliora in maniera apprezzabile, anche se non sufficiente almeno per quanto attiene al quoziente percentuale « mezzi propri/provvista ».

Tale quoziente, pur nell'ipotesi di dati statici quanto al livello della provvista (siamo quasi a fine 1980 ed i dati di provvista sui quali si discute sono quelli di fine 1979) risalirebbe a 1,90 per la Banca nazio-

nale del lavoro; a 2,04 per il Banco di Napoli; a 2,54 per il Banco di Sicilia ed a 2,0 per il Banco di Sardegna.

Viceversa, per il rapporto « mezzi propri/impieghi » esso rimarrebbe insufficiente per la sola Banca nazionale del lavoro. A ricapitalizzazione avvenuta — e sempre riferendosi al dato degli impieghi di fine 1979 — quel rapporto, per quella banca, salirebbe solo al 3,36 per cento, contro il 4,1 di media nazionale. Per le altre tre banche il rapporto salirebbe al 6,27 per cento per il Banco di Napoli, al 5,80 per cento per il Banco di Sicilia, all'8,09 per cento per il Banco di Sardegna.

Non si può non sottolineare l'esigenza che, nel quadro generale di compatibilità di allocazione delle risorse, il Governo porti costante attenzione al livello del capitale o del fondo di dotazione delle aziende di credito pubbliche. L'arretramento nella crescita del capitale di queste aziende nei confronti delle aziende private concorrenti finirebbe col diminuire il peso della quota di mercato del credito gestito dalla mano pubblica. Il che è particolarmente rilevante alla vigilia dell'estensione anche al settore del credito del principio di stabilimento della Comunità economica europea.

La Commissione esprime pertanto il voto che il Governo provveda entro tre anni — sulla base dei bilanci delle aziende di credito pubbliche al 31 dicembre 1982 — a riproporre al Parlamento il problema della nuova ricapitalizzazione delle banche stesse.

3. — Per gli istituti di credito speciale del Mezzogiorno (l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS) il disegno di legge presentato dal Governo prevedeva oltre che una « riqualificazione del fondo di dotazione » una ricapitalizzazione rispettivamente per miliardi 18,3; 6; 60.

Ferma rimanendo la misura della ricapitalizzazione proposta per l'IRFIS e per il CIS, la Commissione ha deciso di spostare i 18,3 miliardi destinati all'ISVEIMER ad aumento dell'apporto di capitalizzazione del Banco di Napoli.

A fine del 1979 il rapporto « patrimonio/impieghi » per gli istituti di credito speciale

operanti in Italia era pari al 9,1 per cento ed il rapporto « patrimonio/mezzi fiduciari » era pari all'8,4 per cento. Per l'ISVEIMER, a quella stessa data, i due rapporti erano rispettivamente pari a 19,14 e 19,58 per cento.

La politica perseguita dall'ISVEIMER dal 1977 in poi ed i risultati di gestione hanno consentito a quell'istituto di accrescere notevolmente ed autonomamente (soprattutto con notevoli accantonamenti al « fondo rischi su crediti ») i « mezzi propri ». Questi si sono così sviluppati: 182,3 miliardi al 31 dicembre 1976; 226,2 miliardi a fine 1977; 306,9 miliardi a fine 1978; 408 miliardi a fine 1979.

La Commissione, a fronte di queste cifre, non poteva non trarre il convincimento che l'ISVEIMER non avesse bisogno di domandare sacrifici al Tesoro dello Stato per accrescere il suo « fondo di dotazione ».

L'ISVEIMER ha in sé la forza di proseguire sulla strada della « ricapitalizzazione autonoma ».

Risulta che il consiglio di amministrazione dell'istituto in data 4 dicembre scorso ha deliberato di aumentare da 56,7 a 150 miliardi il « fondo di dotazione » con apporti degli attuali partecipanti.

4. — I 18,3 miliardi che la Commissione ha deciso di spostare dall'ISVEIMER al Banco di Napoli migliorano per il Banco di Napoli i « rapporti » precedentemente calcolati; accrescono la quantità di denaro pubblico destinato a supportare la struttura patrimoniale ed operativa della più grande istituzione creditizia del Mezzogiorno. Cresce, contemporaneamente, l'impegno nella gestione di quella banca degli amministratori, del direttore generale, dei dirigenti, dei dipendenti di ogni ordine e grado.

La Commissione ha tenuto a ricordare — ed il fatto va sottolineato — che dopo il primo provvedimento di ricapitalizzazione del Banco di Napoli, il Governo ha provveduto non solo a rinnovare completamente il consiglio di amministrazione ma anche ad una prima modificazione statutaria.

Oggi la Commissione sente il dovere di proporre all'Assemblea un ordine del gior-

no con il quale si impegna il Governo ad una più incisiva riforma statutaria al fine essenziale di ripartire più equamente poteri e responsabilità gestionali fra il consiglio di amministrazione e il direttore generale; in particolare fra il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore generale. L'ordine del giorno domanda anche la definizione di un ruolo più appropriato per il vice presidente.

Sembra, infatti, difficile poter comprendere come una grande banca pubblica possa essere gestita con impegno e severità quando il « potere di proposta » sia in ordine agli affari che in ordine al personale è di sola esclusiva competenza del direttore generale. Se il direttore generale non propone, il consiglio di amministrazione non può nè discutere nè tanto meno deliberare.

5. — La legge istitutiva dei tre istituti di credito speciale del Mezzogiorno (ISVEIMER, IRFIS e CIS) è dell'11 aprile 1953 e sono da allora passati 28 anni.

In questi 28 anni il Mezzogiorno è sostanzialmente cambiato ed una serie di leggi ordinarie ha allargato l'attività operativa dei tre istituti. Essi sono stati autorizzati alla concessione di credito a medio termine ad imprese commerciali (sia a tasso agevolato che a tasso ordinario), alla concessione di credito a medio termine a tasso agevolato per finanziare le esportazioni e le costruzioni navali, alla concessione di credito alla grande industria sia pur nei limiti del 40 per cento dei mezzi amministrati con raccolta in lire. Gli istituti medesimi sono stati anche autorizzati con delibera del Comitato del credito a concedere finanziamenti ad alcune attività nel campo dei servizi (telefoni e metanodotti). Sono poi nati i « mediocrediti regionali » nelle regioni di competenza dell'ISVEIMER.

La normativa sovrappostasi nel tempo risulta, nella pratica gestionale, di continua e difficile interpretazione, impegnando la Banca d'Italia, il Ministero del tesoro ed il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in una serie di non facili interpretazioni e determinazioni.

Di qui la necessità di definire, con chiarezza e per legge, i settori nei quali si applicano l'attività di intermediazione creditizia dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e di abolire il limite di separazione degli interventi per categorie di impresa.

A ciò si provvede con gli articoli 4, 5 e 6 del testo della Commissione, che regolano la materia del campo di attività degli Istituti rispettivamente per l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS.

L'articolo 7 del testo della Commissione amplia le possibilità tecniche di raccolta dei tre istituti, specialmente per sollecitarne ulteriormente la provvista sull'estero, provvista alla quale l'ISVEIMER, ad esempio, ha fatto già e meritoriamente ricorso.

L'articolo 8 precisa i limiti entro i quali i tre istituti meridionali debbono contenere i finanziamenti dei crediti a sostegno delle esportazioni.

L'articolo 9, infine, modifica — in connessione con l'indicazione settoriale dell'attività degli istituti stabilita dagli articoli 4, 5 e 6 — il campo di attività delle società finanziarie alla cui costituzione gli istituti in oggetto possono concorrere, eliminando il vincolo, esistente oggi nella legge del 1953, della sede nel Mezzogiorno delle società medesime. Rimane sancito che quelle società debbono avere per fine la promozione di imprese operanti nel Mezzogiorno; si elimina, rispetto alla legge del 1953, il vincolo della localizzazione nel Sud di quelle società. Un vincolo inutile e talvolta paralizzante per istituzioni creditizie e finanziarie del Nord o dell'estero che vorrebbero concorrere allo sviluppo del Mezzogiorno con mezzi aggiuntivi e capacità imprenditoriali ma che non reputano opportuno insediare al Sud la loro presenza diretta.

6. — La Commissione ha accolto la richiesta del Governo di integrare il disegno di legge in esame con una serie di articoli, già peraltro contenuti nel decreto-legge n. 301 del 1980 concernenti la fusione, mediante incorporazione, dell'Istituto di Credito per le

imprese di pubblica utilità (ICIPU) nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP). Si tratta degli articoli 11, 12 e 13 del testo della Commissione.

La Commissione si rimette ai propositi del Governo ed alle ragioni che li hanno determinati, non mancando di sottolineare la posizione del senatore Bonazzi. Questi si è dichiarato favorevole alla fusione « che però non deve significare una assoluzione dalle responsabilità che hanno consentito l'odierna situazione ».

7. — Non si può non rilevare l'unanimità che ha contraddistinto le conclusioni alle quali la Commissione finanze e tesoro è giunta nell'esame del disegno di legge del Governo e nella introduzione degli emendamenti proposti.

Dopo aver sottolineato tale unanimità, non possono non segnalarsi, con favore ed a sollecitazione del Governo, alcune esigenze in aggiunta a quelle espresse per la gestione del Banco di Napoli.

Si è giustamente domandato che il Governo provveda al rinnovo del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia ed alla riforma dello statuto di quella banca. È stata richiesta anche una più elevata capitalizzazione del Banco di Sicilia. Nè può essere disattesa per molto tempo la richiesta di procedere al conferimento, in due esercizi finanziari, di 16 miliardi per i fondi di dotazione dei mediocrediti regionali della Toscana, dell'Umbria, delle Marche e del Lazio.

PATRIARCA, *relatore*

#### PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conferimento al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico**

## Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 57 miliardi.

## Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982 per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 123 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche**

## Art. 1.

*Identico.*

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di lire 56.829.040.000 per l'anno 1982.

## Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 mi-

(Segue: *Testo del Governo*)

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banche predetti, nonchè quelle occorrenti per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banche meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

### Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. Per l'anno 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 22.300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982, per effettuare confe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

*Identico.*

*Identico.*

### Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1980 e 1981 per effettuare un conferimento al fondo di

(Segue: *Testo del Governo*)

rimenti ai fondi di dotazione dei seguenti istituti di credito:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale-ISVEIMER: lire 18.300 milioni, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1980;

Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia-IRFIS: lire 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'anno 1980 e 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dello ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di cui lire 2 miliardi nell'anno 1980 e lire 2 miliardi nell'anno 1981.

*Identico.*

#### Art. 4.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, numero 298, è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, numero 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« *Art. 11.* — I mezzi per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

- a) fondo di dotazione e fondi di riserva;
- b) fondo speciale di cui all'articolo 12;
- c) obbligazioni;
- d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera;
- e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;
- f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali.

Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma ».

Art. 8.

L'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« *Art. 14.* — Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

- a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;
- b) sovvenzioni e sconti cambiari;
- c) sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle provin-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ce, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.

Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 4.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 9.

L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

- per i mutui, i dieci anni;
- per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
- per le aperture di credito, i tre anni.

È inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti sui territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime ».

## Art. 10.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:

« Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a lire 2.000.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 11.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ICIPU — è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche — CREDIOP —, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dall'assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP.

Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« *Art. 5.* — Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.

I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

#### Art. 13.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liqui-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980, si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, con utilizzo dell'accantonamento « Ricapitalizzazione degli istituti di credito ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980 e a lire 205 miliardi per l'anno 1981 si farà fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981.

*Identico.*

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.